

ACCORDO DI COLLABORAZIONE

per la realizzazione del Progetto internazionale di gemellaggio interistituzionale denominato “Strengthening the Institutional and Technical Capacity of the Malawi Energy Regulatory Authority - MERA” (Codice : MW 22 NDICI EY 01 22)

tra

l’Agenzia per l’Italia Digitale, con sede legale in Roma, Via Liszt 21 CAP 00144, C.F. 97735020584, in persona del Direttore Generale e legale rappresentante, Ing. Mario Nobile, ivi domiciliato ai fini del presente Accordo di collaborazione (di seguito, anche “AgID”);

il Gestore dei Servizi Energetici – GSE S.p.A., con sede legale in Roma, Viale Maresciallo Pilsudski, n. 92 CF/P.IVA 05754381001, in persona dell’Amministratore Delegato, Avv. Vinicio Mosè Vigilante, ivi domiciliato ai fini del presente Accordo di Collaborazione (di seguito, anche “GSE”);

Eutalia S.r.l., con sede legale in Roma Via Flaminia 888, CF/P.IVA 07444831007, in persona dell’Amministratore Unico e legale rappresentante, Avv. Alberto Gambescia, ivi domiciliato ai fini del presente Accordo di collaborazione (di seguito, anche “Eutalia”),

di seguito, congiuntamente, anche le “Parti”,

Premesso che

- a gennaio 2023 il GSE ha presentato la propria candidatura per l’aggiudicazione del Progetto in partenariato con Eutalia, accreditato presso la Commissione Europea in qualità di *General Management Mandated Body*, e l’Autorità per l’Energia slovacca (URSO), nella veste di *Junior Partner*;
- a febbraio 2023 la Delegazione dell’Unione Europa presso il Malawi (in seguito, “EUD”) ha reso noto che la compagine di cui il GSE è leader è risultata aggiudicataria del Progetto;
- il GSE ha designato nella Proposta tecnica, come *Project Leader* (Capo Progetto), il dott. Alberto Biancardi, con funzioni di Responsabile del Progetto in conformità con il *Twinning Manual - Revision 2017 – update 2022* (di seguito “Manuale dei Gemellaggi”);
- è stato, altresì, designato l’ing. Antonio Cassina, quale Consigliere Residente per il gemellaggio (Resident Twinning Advisor - RTA);
- a maggio 2023 è stato sottoscritto tra la EUD e il GSE il *Twinning contract* (di seguito “Contratto”), che dettaglia gli impegni del GSE nei confronti della EUD e il ruolo di Eutalia quale *Mandated Body* responsabile della gestione finanziaria del Progetto;

- oltre a quanto disciplinato all'interno del Contratto e della Proposta tecnica - che si richiamano integralmente - l'esecuzione delle attività è subordinata al rispetto del regolamento finanziario delle azioni finanziate dalla UE, nonché del Manuale dei Gemellaggi;
- in data 17 maggio 2023 Eutalia ha sottoscritto con il GSE apposita Convenzione per regolare la collaborazione tra le medesime Società per la concreta esecuzione del Progetto, le attività di chiusura amministrativa e contabile del Progetto stesso, nonché per definire le reciproche responsabilità. Come specificato nel testo di tale Convenzione, il cui contenuto si richiama integralmente, il GSE è responsabile della corretta attuazione del Progetto nei confronti dell'Amministrazione del Malawi (beneficiaria) e della Commissione europea, ferma restando la responsabilità di Eutalia per gli aspetti amministrativi, finanziari e logistici;

Considerato che

- il GSE e Eutalia Srl – entrambe società interamente partecipate dal Ministero dell'Economia e delle Finanze – sono attivamente impegnate in ambito internazionale nell'attuazione di progetti di cooperazione istituzionale finanziati dalle Istituzioni dell'Unione Europea, nel cui ambito rientra il Progetto di gemellaggio denominato “*Strengthening the Institutional and Technical Capacity of the Malawi Energy Regulatory Authority (MERA)*” (Twinning Reference Number: MW 22 NDICI EY 01 22);
- l'AgID - istituzionalmente preposta a promuovere l'utilizzo delle tecnologie digitali nell'organizzazione delle pubbliche amministrazioni anche attraverso collaborazioni internazionali - ha manifestato al GSE, in qualità di *leader* della compagine aggiudicataria del Progetto, la sua disponibilità a partecipare all'iniziativa internazionale di *institutional capacity building*, fornendo il proprio contributo tecnico con riferimento alle missioni del Progetto che vertono sulla tematica della digitalizzazione. In particolare, AgID intende prendere parte ad alcune iniziative di implementazione tecnica delle attività relative alla Componente 4 - così come individuate nella Proposta tecnica, nel Contratto e nei successivi *Rolling Workplan*, *addenda* e *side letter* - dedicata ai processi di trasformazione digitale dell'Autorità di Regolazione dell'Energia (MERA) del Malawi, con l'obiettivo di rafforzarne la capacità tecnica, amministrativa e legale in ottica di migliore fruizione e accesso alle tecnologie dell'Autorità malawiana;
- il GSE ed Eutalia convengono che AgID renda disponibili uno o più esperti a partecipare alle missioni di progetto che si terranno sulla succitata tematica;
- per tali ragioni, si rende necessario disciplinare la ripartizione dei compiti e delle responsabilità tra Eutalia ed AgID, con riferimento ai profili organizzativi, logistici e di gestione finanziaria delle attività di competenza dell'AgID, ferma restando la responsabilità del GSE dell'attuazione del Progetto nei confronti dell'Amministrazione del Malawi e della Commissione europea;
- alla luce di quanto definito nella Proposta di gemellaggio, nel Manuale, nonché sulla base degli accordi con il GSE e dell'esperienza maturata da Eutalia in progetti di gemellaggio analoghi a quello in oggetto e del contributo già offerto da Eutalia nell'ambito delle attività di preparazione del presente Progetto, è opportuno che i profili menzionati al punto precedente siano affidati alla diretta gestione e responsabilità di Eutalia medesima, che agirà in qualità di *EU Mandated Body*;
- obiettivo del presente Accordo è, quindi, quello di definire le reciproche responsabilità e relazioni tra AgID ed Eutalia, con particolare riferimento al trasferimento e alla gestione dei fondi utilizzati per l'implementazione delle attività, nonché ai criteri per la ripartizione tra Eutalia e AgID dei fondi disponibili residui per la gestione del Progetto, individuati nel Manuale e nel budget come *Flat Daily Allowance* (c.d. *Flat Rate o Project Management Costs*) e nelle *Provision for Indirect Costs*.

- l'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, prevede che le amministrazioni pubbliche possono sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune;
- ai sensi dell'articolo 29, comma 1, della citata legge n. 241/1990, detto articolo 15 si applica anche a GSE e a Eutalia, società a capitale interamente pubblico, nell'esercizio delle funzioni amministrative;
- l'obiettivo d'interesse comune di GSE, Eutalia ed AgID – Enti istituzionalmente preposti al perseguimento di funzioni pubbliche – concerne la realizzazione della componente di Progetto dedicata ai processi di trasformazione digitale dell'Autorità di Regolazione dell'Energia (MERA) del Malawi, con lo scopo di rafforzarne la capacità tecnica, amministrativa e legale.

Tutto ciò premesso e considerato, le Parti convengono e stipulano quanto segue

Art. 1

(Valore delle premesse)

1.1 Le Premesse e i Considerata costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Accordo di collaborazione.

Art. 2

(Disciplina e durata)

2.1 La collaborazione tra le Parti, della durata di 24 (ventiquattro) mesi a decorrere dal suo perfezionamento, è disciplinata dal presente Accordo, dal Contratto di Gemellaggio del Progetto *"Strengthening the Institutional and Technical Capacity of the Malawi Energy Regulatory Authority (MERA)"* (Twinning Reference Number: MW 22 NDICI EY 01 22), dal Twinning Manual - Revision 2017 – update 2022 (di seguito "Manuale dei Gemellaggi") richiamato in premessa e, per quanto non espressamente previsto, dalla normativa generale di riferimento.

Art. 3

(Impegni delle Parti)

3.1 Nell'ambito della collaborazione in esame, AgID contribuirà allo scambio di conoscenze e buone pratiche con l'Autorità per l'Energia del Malawi nei processi di innovazione tecnologica e di dematerializzazione propri di una pubblica amministrazione, all'analisi dello stato dell'arte dell'Autorità del Malawi in tema di digitalizzazione, all'analisi dei possibili sviluppi normativi, amministrativi e tecnici nel settore della digitalizzazione da parte della stessa Autorità malawiana.

3.2 Per le attività di cui al punto precedente, AgID metterà a disposizione del Progetto le risorse professionali che saranno successivamente comunicate ed inserite, attraverso apposita procedura, nella lista degli esperti accreditati e che assicureranno un elevato grado di professionalità ed esperienza per tutta la durata delle missioni concordate con il GSE ed Eutalia nei successivi *Rolling Workplan, Side Letters ed Addenda*. Rimane fermo che l'effettivo coinvolgimento delle risorse professionali coinvolte nelle attività di

Progetto sarà comunque subordinato alle determinazioni assunte dal *Project Leader* e approvate dalla EUD e sarà disciplinato secondo le disposizioni del Manuale.

3.3 Per lo svolgimento delle funzioni di cui agli articoli precedenti, e limitatamente alle attività svolte dall'AgID, Eutalia si impegna a realizzare le seguenti attività:

- attività di gestione finanziaria, contabile ed organizzativa del Progetto;
- supporto al Project Leader (di seguito, "PL") e al Resident Twinning Advisor (di seguito, "RTA") nel project management e nella gestione dell'intero ciclo di Progetto;
- monitoraggio tecnico e finanziario del progetto, informandone il PL, RTA e le Parti, che comprende:
 - monitoraggio dello stato di avanzamento del Progetto;
 - monitoraggio dell'avanzamento della spesa;
 - rilevazione delle necessarie esigenze di riallocazione di risorse tra voci di budget (comunicandole tempestivamente al PL ed al RTA);
- organizzazione delle missioni degli esperti designati dall'AgID, specificamente per gli aspetti che riguardano la redazione e diffusione di linee guida, il controllo del *Mission Certificate*, l'emissione di titoli di viaggio per le missioni di Progetto, le prenotazioni e il trattamento di missione in conformità a quanto stabilito dalla disciplina di riferimento (al termine di ogni missione, gli esperti redigeranno, con il supporto di Eutalia, idoneo documento contabile redatto ai sensi della normativa vigente);
- rendicontazione regolare del *Twinning Project Support Cost*, con verifica di tutti i documenti di supporto ed aggiornamento periodico della quota generata (*Flat Rate*) e di quella spesa.

Art. 4

(Segreteria Tecnica)

4.1 Per il corretto esercizio delle funzioni di cui sopra, Eutalia agirà attraverso la propria Segreteria Tecnica, composta da un Project Manager e da due persone per le attività di assistenza amministrativo-contabile e logistica.

Art. 5

(Twinning Project Support Cost)

5.1 Le Parti convengono che le risorse finanziarie del *Twinning Project Support Cost* (*ex Project management cost – Flat rate*) generate dalle attività poste in essere dall'AgID verranno utilizzate e distribuite secondo le modalità previste nei successivi articoli 6 e 7.

Art. 6

(Spese di interesse comune)

6.1 Una parte delle risorse generate dalle attività svolte dall'AgID è destinata a coprire le seguenti spese di interesse comune di Eutalia e AgID:

- l'eventuale eccedenza del costo dei biglietti aerei rispetto all'importo forfettario previsto nel Budget;
- le spese bancarie (es. costo dei bonifici, imposte di bollo, etc.) delle transazioni riferibili ai costi degli esperti dell'AgID;
- eventuali altre spese di interesse degli esperti dell'AgID non coperte dal budget di Progetto e dalla stessa Autorità autorizzate;

- pagamento di eventuali spese, imposte, tasse e costi di pertinenza degli esperti dell'AgID non rendicontabili sul budget del Progetto ai sensi del Manuale o non approvate dalla EUD in sede di rendicontazione finale e/o Audit.

Art. 7

(Quote di ripartizione del twinning project support cost)

7.1 Ai fini dello svolgimento delle funzioni di cui sopra, Eutalia è autorizzata a percepire una quota dei Twinning Project Support Costs (Flat rate) pari al 50% dei costi maturati da attività svolte dagli esperti dell'AgID, al lordo delle spese di cui all'art. 6. La quota dei Twinning Project Support Costs pari al successivo 50% dei citati costi – al netto di eventuali spese di pertinenza di AgID non coperte da budget – sarà corrisposta ad AgID da Eutalia – in qualità di Mandated Body incaricato della gestione finanziaria – a fine Progetto, dopo l'approvazione del rapporto finale da parte della EUD e dell'eventuale Audit Esterno, previa indicazione dei relativi riferimenti contabili.

7.2 Nel caso in cui insorga la necessità di modificare o integrare le risorse finanziarie o le attività previste dal presente Accordo, è ammessa la possibilità a consuntivo di apportare delle variazioni al budget definitivo, a valere sul *project management cost*. La variazione è decisa dalle Parti.

Art. 8

(Impegni di Eutalia)

8.1 Eutalia si impegna a tenere una gestione amministrativa e contabile separata, conservando la documentazione contabile ed amministrativa relativa a ciascun esercizio per i tre anni successivi all'ultimo pagamento effettuato.

8.2 Eutalia dovrà consentire a funzionari della EUD della Commissione Europea, nonché della Corte dei Conti Europea, l'ispezione e il controllo della documentazione relativa alla gestione del fondo, fornendo altresì informazioni, dati e documenti relativi all'attuazione degli interventi.

8.3 La stessa Eutalia si impegna, altresì, a fornire al PL o a un suo delegato ogni informazione o chiarimento in merito alle attività di gestione contabile e amministrativa, nonché a realizzare direttamente le attività rientranti nell'ambito del presente Accordo di collaborazione.

8.4 Eutalia è responsabile nei confronti dei Partner e delle competenti istanze dell'Unione europea per il non corretto esercizio delle attività oggetto del presente Accordo, con riguardo alle sopra indicate attività.

Art. 9

(Diritto di recesso)

Ciascuna delle Parti può recedere in qualsiasi momento dal presente Accordo di collaborazione, comunicando all'altra Parte a mezzo PEC la volontà di recedere almeno trenta giorni prima della data del recesso. Resta inteso che ciascuna Parte può recedere dal presente Accordo senza necessità di dare alcuna giustificazione e senza alcun obbligo indennitario, di rimborso o risarcitorio nei confronti dell'altra Parte, fermo restando che il recesso sia esercitato in modo da evitare pregiudizi alle altre parti, assicurando la realizzazione, fino a quel momento, di quanto previsto dall'Accordo.

Art. 10

(Riservatezza e dati personali)

10.1 Le Parti hanno l'obbligo di mantenere riservati i dati, le informazioni di natura tecnica, economica, commerciale e amministrativa e i documenti di cui vengano a conoscenza o in possesso in esecuzione del presente Accordo o, comunque, in relazione a esso, in conformità alle disposizioni di legge applicabili, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione dell'Accordo, per la durata dell'Accordo stesso. Il trattamento dei dati personali di cui le Parti vengono a conoscenza durante l'esecuzione del presente Accordo avviene esclusivamente per le finalità dell'Accordo medesimo, in conformità con quanto previsto dal Regolamento (UE) 2016/679 e dal D.Lgs. 196/2003, come integrato dal D.Lgs. 101/2018.

10.2 La documentazione e/o le informazioni scambiate tra le Parti durante lo svolgimento delle attività oggetto del presente Accordo sono da considerarsi riservate e confidenziali. Le Parti si obbligano a far osservare ai propri dipendenti, incaricati e collaboratori la massima riservatezza su fatti e circostanze di cui gli stessi vengano a conoscenza, direttamente e/o indirettamente, per ragioni del loro ufficio, durante l'esecuzione del presente Accordo.

10.3 Per cinque anni dalla conclusione del presente Accordo, le Parti si impegnano a mantenere e far mantenere riservate ai dipendenti e/o collaboratori coinvolti nell'esecuzione dell'Accordo, i dati e/o le informazioni relative all'Accordo che non sono di dominio pubblico.

10.4 È preclusa la diffusione e la comunicazione di essi a soggetti terzi, fatta eccezione per le comunicazioni di carattere istituzionale preventivamente concordate tra le Parti.

10.5 Ove nel corso dell'esecuzione delle attività oggetto del presente Accordo, ciascuna delle Parti si trovi nella condizione di dover trattare dati personali riferibili a dipendenti e/o collaboratori delle Parti, le stesse si impegnano sin d'ora a procedere al trattamento di tali dati personali in conformità alle disposizioni di cui al Regolamento (UE) 679/2016 in materia di protezione dei dati personali (anche «GDPR»), nonché a tutte le norme di legge di volta in volta applicabili.

10.6 Le Parti si impegnano a condurre le suddette attività di trattamento sulla base dei principi di correttezza, liceità, trasparenza e tutela della riservatezza dei soggetti interessati e per il solo ed esclusivo fine di perseguire le finalità di cui al presente Accordo, nonché degli eventuali obblighi di legge allo stesso connessi. Tali dati saranno trattati dalle Parti con sistemi cartacei e/o automatizzati - ad opera di propri dipendenti e/o collaboratori che, in ragione della propria funzione e/o attività, hanno la necessità di trattarli, per le sole finalità suindicate e limitatamente al periodo di tempo necessario al loro conseguimento.

10.7 Qualora, nell'ambito dello svolgimento delle attività di cui al presente Accordo, una delle Parti si trovi nella condizione di affidare all'altra attività di trattamento di dati personali di propria titolarità o di cui è stata nominata responsabile del trattamento da parte del relativo titolare, quest'ultima si impegna fin da ora al pieno rispetto di tutte le istruzioni che saranno impartite dalla prima e a sottoscrivere un separato accordo volto a formalizzare la nomina a responsabile o a sub-responsabile del trattamento, al fine di procedere a una corretta gestione delle attività di trattamento di dati personali, nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 28 del GDPR.

Art. 11

(Codici etici e Piani triennali di prevenzione della corruzione e della trasparenza)

11.1 Le Parti dichiarano di aver preso conoscenza dei Codici Etici e dei Piani Triennali di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza consultabili sui rispettivi siti istituzionali e si impegnano, nell'esecuzione del presente Accordo, a rispettare e a far rispettare ai propri dipendenti e collaboratori gli obblighi di condotta ivi previsti.

Art. 12*(Risoluzione delle controversie)*

12.1 Le Parti concordano di definire amichevolmente qualsiasi controversia che possa nascere dal presente Accordo. Solo nel caso in cui non sia possibile raggiungere un accordo, la controversia è rimessa alla giurisdizione esclusiva del Giudice amministrativo.

Letto, approvato e sottoscritto.

Roma,

Per l'Agenzia per l'Italia Digitale
Il Direttore Generale
Ing. Mario Nobile

Per Eutalia S.r.l.
L'Amministratore Unico
Avv. Alberto Gambescia

Per il Gestore dei Servizi Energetici – GSE S.p.A.
L'Amministratore Delegato
Avv. Vinicio Mosè Vigilante